

COLLEGIO DI COORDINAMENTO

composto dai signori:

| | |
|----------------|---|
| (CO) MASSERA | Presidente |
| (CO) LAPERTOSA | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (CO) MARINARI | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (RM) RUPERTO | Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari |
| (MI) TINA | Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti |

Relatore MASSERA

Nella seduta del 11/05/2016

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

.1- Parte ricorrente chiese la restituzione di €. 850,36, oltre interessi e spese legali, prelevate senza autorizzazione dall'intermediario convenuto nei mesi aprile - settembre 2014 dal conto corrente per l'utilizzo del servizio Telepass, in realtà utilizzato da altro utente, cui risultava intestato.

.2- In data 12 febbraio 2016 l'intermediario accreditò sul conto corrente dei ricorrenti l'intera somma richiesta, comprensiva degli interessi legali maturati dalla data del reclamo e delle spese della procedura.

.3- In sede di replica alle controdeduzioni, il rappresentante di parte ricorrente confermò l'avvenuta cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda principale ma insistette per l'accoglimento della domanda accessoria relativa alla rifusione delle spese legali, sostenendone la necessità per essere il rimborso intervenuto solo dopo la presentazione del ricorso.

.4- Nella riunione del 14 aprile 2016 il Collegio di Roma, avanti al quale la controversia era incardinata, rilevata l'esistenza di orientamenti non concordanti nei Collegi territoriali in ordine alle spese di assistenza professionale con riferimento ai casi di cessazione della materia del contendere, ha rimesso l'esame della questione al Collegio di Coordinamento.

DIRITTO

.1- Il Collegio rimettente ha sostanzialmente sollevato la questione della compatibilità del principio della soccombenza virtuale con la particolare disciplina che regola la procedura ABF.

.2- Nel giudizio ordinario, il predetto principio si fonda sul dettato dell'art. 91 c.p.c., il quale prevede la condanna della parte soccombente a rimborsare le spese a favore della parte vittoriosa.

.3- Ma le "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari", cui i Collegi ABF sono tenuti ad attenersi, non contengono alcuna previsione in ordine alle spese di assistenza professionale.

4.- Peraltro la questione ad esse relativa è già stata affrontata dal Collegio di Coordinamento che, con la Decisione n. 3498 del 26 ottobre 2012, ha così statuito:

Per quanto attiene alla rifusione delle spese legali, le "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari" (in breve "Reg. ABF") non contemplano alcuna espressa previsione al riguardo, e ciò in coerenza alla natura alternativa del procedimento instaurabile – e di norma instaurato – senza il ministero di un difensore. Ciò non toglie tuttavia che, là dove sia dimostrato che la parte ricorrente si sia avvalsa, nell'intero snodo procedimentale che va dal reclamo al ricorso, dell'ausilio di un difensore sopportandone il relativo costo, quest'ultimo possa e debba prendersi in considerazione, in caso di accoglimento del ricorso che si concluda con l'accertamento di un diritto risarcitorio, non già quale autonoma voce di rimborso non prevista dal Reg. ABF, bensì quale componente del più ampio pregiudizio patito dalla parte ricorrente.

In tale valutazione, il Collegio giudicante deve naturalmente attenersi a criteri di estrema prudenza, che includono l'accertamento dell'effettivo sostenimento dell'onere defensionale, della sua funzionalità alla gestione del procedimento, della ragionevolezza e coerenza dell'importo richiesto rispetto al valore e alla complessità della controversia, risultando pertanto l'importo di tale componente di pregiudizio stimabile anch'esso in via equitativa.

.5- Il Collegio di Coordinamento ha, dunque, negato alle spese di assistenza professionale carattere di accessorietà rispetto alla domanda principale e, conseguentemente, ne ha anche negato la rimborsabilità automatica nel caso di accoglimento della medesima; ha, invece, riconosciuto loro natura risarcitoria di una spesa sopportata dal ricorrente, le ha, cioè, inquadrate come componente del pregiudizio subito dal ricorrente, ancorandone la rimborsabilità all'accoglimento della domanda e alla funzionalità rispetto alla medesima, assegnando poi ampi margini discrezionali ai Collegi chiamati a decidere i casi concreti.

.6- In altri termini, la rimborsabilità delle spese di assistenza professionale, trattandosi del ristoro di un pregiudizio subito dal ricorrente, esige la prova del danno e la dimostrazione che esso è stato causato da un comportamento illegittimo dell'intermediario soccombente.

.7.1- Le "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari" stabiliscono (Sezione VI, § 1) che il ricorso sia preceduto da un reclamo preventivo all'intermediario, avente ad oggetto la stessa questione esposta nel ricorso; con quest'ultimo può essere chiesto il risarcimento del danno anche quando tale richiesta non sia stata formulata nel reclamo, qualora il danno lamentato sia conseguenza immediata e diretta della medesima condotta dell'intermediario segnalata nel reclamo.

Per quanto sopra detto in ordine alla natura pregiudizievole delle spese di assistenza professionale, si deve escludere che esse possano essere ritenute conseguenza

immediata e diretta della medesima condotta dell'intermediario lamentata nel reclamo, per cui occorre che esse – a pena d'inammissibilità della relativa domanda - siano autonomamente e specificamente richieste anche nel medesimo.

.7.2- Le disposizioni ABF sopra citate stabiliscono altresì (Sez. II, § 2) che “Se le parti raggiungono un accordo prima della decisione sul ricorso ovvero la pretesa del ricorrente risulta pienamente soddisfatta, il collegio dichiara, anche d'ufficio, la cessazione della materia del contendere”.

Ovviamente il concetto di “pretesa del ricorrente” deve essere posto in correlazione con la tipologia di controversie che è consentito instaurare avanti all'ABF, che sono (vedi Sez. I, § 4 delle Disposizioni più volte citate) soltanto quelle attinenti ai servizi bancari e finanziari, con esclusione, quindi, delle spese di assistenza professionale, dal momento che esse non sono previste dalle predette Disposizioni.

La ratio della norma sopra citata (Sez. II, § 2) va individuata nella volontà di favorire al massimo la composizione concordata delle controversie, in armonia con le ragioni che hanno indotto ad istituire l'arbitro bancario finanziario e la relativa procedura semplificata e agevolmente accessibile.

.8- Le considerazioni sopra esposte inducono ad escludere l'applicabilità ai procedimenti ABF del principio della soccombenza virtuale per due ordini di ragioni.

In primo luogo, tale principio presuppone una norma – esistente nel codice di rito ma non nelle disposizioni ABF – che stabilisca il diritto della parte vittoriosa alla rifusione delle spese di lite (ma si veda l'ultimo comma dell'art. 92 c.p.c.).

In secondo luogo, mentre nel giudizio ordinario le spese processuali costituiscono un accessorio della domanda, nella procedura ABF esse sono una componente risarcitoria che implica, oltre alla fondatezza della domanda principale, la dimostrazione di un comportamento illegittimo dell'intermediario nella gestione della controversia, illegittimità che non può essere affermata tutte le volte in cui l'intermediario si sia attenuto alle disposizioni ABF, che, come sopra visto, gli consentono di soddisfare la domanda principale sino al momento della decisione sul ricorso.

.9- Ne consegue che, nell'ipotesi di cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda attinente ai servizi bancari e finanziari, di norma le spese di assistenza professionale non dovranno essere liquidate. Nel loro prudente appezzamento i Collegi ABF potranno tuttavia liquidarle, alla luce della menzionata decisione del Collegio di Coordinamento n. 3498 del 2012 (si veda il riferimento alla valutazione della funzionalità alla gestione del procedimento), allorché l'intervento del professionista risulti giustificato dal comportamento particolarmente ostile e ostruzionistico dell'intermediario.

.10-Conclusivamente il Collegio di Coordinamento afferma la massima seguente: **Il principio della soccombenza virtuale è incompatibile con la procedura ABF. Le Disposizioni che regolano la medesima mirano a favorire la conciliazione tra le parti prima che la controversia venga decisa dal Collegio. Nell'ipotesi di cessazione della materia del contendere sulla domanda principale, attinente ai servizi bancari e finanziari, le spese di assistenza professionale, che peraltro debbono essere state chieste già nel reclamo, non sono di regola dovute e, quindi, la relativa domanda non può trovare accoglimento; costituisce eccezione al suddetto principio l'ipotesi in cui l'intervento del professionista sia stato reso necessario dal comportamento particolarmente e ingiustificatamente ostile e ostruzionistico tenuto dall'intermediario resistente.**

.11- Nel caso di specie, dato atto che sulla domanda principale si era già verificata la cessazione della materia del contendere e che il Collegio di Coordinamento è stato investito della sola domanda concernente le spese di assistenza professionale, occorre rilevare che si è in presenza di una controversia priva di particolari problematiche



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

giuridiche e caratterizzata, per quanto qui soprattutto interessa, da un comportamento collaborativo dell'intermediario, per cui tale domanda non merita accoglimento.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MAURIZIO MASSERA